

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani  
studio legale

# **Sentenza CEAHR, il Tribunale dell'Unione Europea conferma la decisione della Commissione sulle reti selettive per la riparazione degli orologi di lusso**

---

*Roberto A. Jacchia  
Davide Scavuzzo*

Il 23 ottobre 2017 il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato nella causa T-712/14, che vedeva contrapposta la *Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs* (CEAHR) alla Commissione Europea, quest'ultima supportata dagli interventi di LVMH *Moët Hennessy-Louis Vuitton SA*, *Rolex SA* e *The Swatch Group SA*<sup>1</sup>, rigettando il ricorso proposto dalla CEHAR per l'annullamento della decisione con cui la Commissione decideva di non aprire un'indagine approfondita sulla possibile violazione delle norme europee di concorrenza per quanto riguarda i sistemi selettivi di riparazione adottati da alcuni produttori di orologi di lusso<sup>2</sup>.

La sentenza del Tribunale è l'ultimo atto di una vicenda nata nel 2004, quando la CEAHR inoltrò una prima denuncia alla Commissione contro alcuni produttori svizzeri di orologi di lusso, sostenendo che fin dal 2002 costoro si rifiutavano di fornire agli orologiai indipendenti i pezzi di ricambio necessari per le riparazioni. Nel 2008 la Commissione concluse che non sussisteva un interesse comunitario sufficiente per continuare l'indagine<sup>3</sup> e rigettò la denuncia. Nel 2010, a seguito di un ricorso presentato dalla CEAHR, il Tribunale<sup>4</sup> annullò tale decisione avendo ravvisato errori da parte della Commissione nella gestione del procedimento che portò al rigetto della denuncia.

La decisione<sup>5</sup> contestata nella presente causa risale, invece, al 29 luglio 2014, quando la Commissione rigettò nuovamente la denuncia della CEAHR, a seguito di riesame della precedente decisione in ottemperanza alla prima sentenza del Tribunale, giustificando la sua scelta in base alla sproporzione tra i mezzi necessari per condurre le indagini e la bassa probabilità di identificare delle infrazioni. Avverso la decisione del 2014, la CEAHR si è rivolta nuovamente al Tribunale proponendo un nuovo ricorso per annullamento.

A sostegno del suo ricorso, la CEAHR ha contestato la decisione della Commissione deducendo sei motivi principali: la decisione conterrebbe (i) un errore nella descrizione del potere di mercato dei produttori svizzeri di orologi, (ii) un errore in merito alla valutazione sull'esistenza di un abuso di posizione dominante derivante dal rifiuto dei produttori svizzeri di rifornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti, (iii) un errore in merito alla valutazione della giustificazione oggettiva relativa al sistema selettivo di riparazioni e al rifiuto di fornire pezzi di ricambio, (iv) un errore in merito alla

---

<sup>1</sup> CGUE del 23.10.2017, Causa T-712/14, *CEAHR / Commissione*.

<sup>2</sup> Decisione C(2014) 5462 final.

<sup>3</sup> Decisione C(2008) 3600.

<sup>4</sup> CGUE del 15.12.2010, Causa T-427/08, *CEAHR / Commissione*.

<sup>5</sup> Decisione C(2014) 5462 final.

valutazione sull'esistenza di un accordo o di pratiche concertate, (v) la violazione dell'obbligo di motivazione e (vi) la violazione del principio di buona amministrazione.

La sentenza del Tribunale si apre ricordando la libertà di cui dispone la Commissione nell'implementare le sue politiche di concorrenza, una libertà non illimitata, ma sufficiente a permetterle di rigettare una denuncia quando ritiene che non esista un interesse comunitario tale da giustificare il proseguimento delle indagini<sup>6</sup>. Passando all'analisi del merito, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non ha commesso errori nel considerare una rete selettiva per le riparazioni, analogamente ad un sistema di distribuzione selettiva, compatibile con la normativa europea sulla concorrenza, purché oggettivamente giustificata, non discriminatoria e proporzionata<sup>7</sup>. La Corte di Giustizia, infatti, ha più volte affermato che esistono esigenze legittime, come la salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico, che giustificano la limitazione della concorrenza sui prezzi a vantaggio della concorrenza riguardante fattori diversi dai prezzi. In tali circostanze, la scelta di una rete selettiva non ricade nel divieto di cui all'art. 101, n. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali ed applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto, una rete di distribuzione selettiva e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario<sup>8</sup>. Nel presente caso, la scelta di una rete selettiva per le riparazioni degli orologi di lusso è giustificata dalla necessità di prevenire la contraffazione, sia dei prodotti, che delle loro parti di ricambio. CEAHR, nella sua qualità di ricorrente, non ha presentato alcun argomento o prova in grado di dimostrare l'assenza del rischio di contraffazione e di contrastare l'assunto secondo il quale un sistema selettivo per le riparazioni, permettendo un controllo sulla distribuzione dei pezzi di ricambio, consente una limitazione del rischio di contraffazioni dei pezzi stessi<sup>9</sup>.

Il Tribunale ha poi statuito che la Commissione non ha commesso un errore manifesto nelle sue valutazioni nell'affermare che soltanto in alcuni casi specifici il rifiuto di fornire parti di ricambio può

---

<sup>6</sup> Si veda CGUE del 15.12.2010, Causa T-427/08, *CEAHR contro Commissione*, punto 27.

<sup>7</sup> Si veda il punto 55 della sentenza.

<sup>8</sup> Si veda il punto 53 della sentenza; si veda inoltre CGUE del 13.10.2011, Causa C-439/09, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*, punti 40 e 41.

<sup>9</sup> Si veda il punto 64 della sentenza.

costituire un abuso di posizione dominante<sup>10</sup>, o nel ritenere plausibili le dichiarazioni dei produttori svizzeri, secondo i quali la decisione di affidare a una rete selettiva la riparazione dei propri prodotti non è dovuta all'intenzione di assicurarsi il mercato delle riparazioni<sup>11</sup> o, ancora, nel considerare come poco probabile il rischio di eliminazione della concorrenza nel settore<sup>12</sup>. Anche la valutazione della Commissione di non ritenere la decisione presa dai produttori di non fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti come discendente da un accordo o una pratica concertata tra i produttori stessi, non è stata ritenuta viziata da errore manifesto<sup>13</sup>.

Per tali motivi, il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla CEAHR condannandola al pagamento delle spese processuali.

La decisione del Tribunale potrebbe, ora, venire appellata dalla CEAHR dinanzi alla Corte di Giustizia. Quindi, su questa vicenda potrebbe non essere stata detta l'ultima parola.

---

<sup>10</sup> Si veda il punto 91 della sentenza. Inoltre, al punto 90 della sentenza il Tribunale spiega che per individuare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE, il rifiuto di fornire i beni o i servizi di cui si tratti dovrebbe comportare l'eliminazione totale della concorrenza sul mercato per coloro che richiedono tali beni o servizi; inoltre, il rifiuto non deve essere oggettivamente giustificabile e i beni e servizi in questione dovrebbero essere di per sé indispensabili per l'esercizio di una attività.

<sup>11</sup> Si veda il punto 103 della sentenza. Più precisamente, ai sensi dei punti 101 e 102 della sentenza, il Tribunale statuisce che nell'esame della condotta di un'impresa in posizione dominante, la Commissione è obbligata a considerare tutti i fatti rilevanti concernenti tale condotta ai fini di identificare l'eventuale abuso. L'esistenza di finalità anticoncorrenziali rappresenta solo uno dei diversi fattori che vanno presi in considerazione per determinare se una posizione dominante è stata abusata.

<sup>12</sup> Si veda il punto 116 della sentenza. Si consideri altresì la motivazione del Tribunale fornita al punto 115 della sentenza, ove si afferma che, avendo la Commissione considerato come basso il rischio di eliminazione della concorrenza nel mercato specifico, è venuto a mancare uno dei criteri cumulativi stabiliti nella Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (GUUE del 24.02.2009, C 45), per trattare la materia con priorità.

<sup>13</sup> Si veda il punto 131 della sentenza.